

# STATUTO

## “CIRCOLO GAITÀNIN A.P.S.”



### Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede legale

In data 12 giugno 2020 è costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del codice civile e della normativa degli Enti del Terzo Settore (E.T.S.), l'Associazione di Promozione Sociale, con forma giuridica non riconosciuta, senza scopo di lucro, apolitica e aconfessionale, denominata:

“CIRCOLO GAITÀNIN A.P.S.” (di seguito denominata “associazione”)

L'acronimo A.P.S. inserito nella denominazione, sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in via Erpidio Berno 38, nel comune di Genova.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'assemblea degli associati, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione a gli uffici competenti.

### Art. 2 - Durata e esercizio sociale dell'Associazione

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

L'esercizio sociale avrà inizio il 1 gennaio e si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

### Art. 3 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea degli associati può approvare, con apposita deliberazione, un “Regolamento Interno” di esecuzione dello statuto e funzionale alla disciplina delle attività sociali e degli aspetti organizzativi più particolari.

### Art. 4 - Finalità e Attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Creare, un punto stabile di ritrovo e di aggregazione sociale nella via Erpidio Berno che diversamente rimarrebbe senza alcun riferimento in tal senso, visto che in zona e nelle zone limitrofe, non esistono altre realtà che possano essere funzionali per quanto in oggetto.
- Favorire iniziative e attività atte a promuovere l'assistenza e la solidarietà fra gli associati e ad armonizzare la vita associativa, anche allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci.
- Promuovere le relazioni intergenerazionali anche attraverso lo scambio di esperienze.
- Promuovere l'organizzazione di attività rivolte ai giovani, finalizzate a sviluppare l'educazione civica dei ragazzi a prevenire la dispersione scolastica e ad incentivare la



pratica dello sport quale sana attività del tempo libero, anche attraverso progetti realizzati in collaborazione con la pubblica amministrazione locale.

- Promuovere, in generale, attività che possano favorire principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale, di pari opportunità, favorendo l'integrazione e la coesione sociale.
- Un particolare impegno rivolto alla riqualificazione delle aree comuni e ad uso pubblico della via Erpidio Berno e delle zone limitrofe del nostro quartiere. Anche attraverso la collaborazione con la pubblica amministrazione, con l'obiettivo di stipulare con essa, specifiche convenzioni atte alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione di eventuali aree attrezzate e comunque di qualsiasi opera o attività di miglioramento o di riqualificazione, con la partecipazione attiva e il lavoro di volontariato degli associati.

Le attività che l'associazione si propone di organizzare e svolgere, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, per il perseguimento delle finalità sociali, sono:

- Attività culturali, artistiche e formative.
- Attività ludiche, ricreative e del tempo libero.
- Attività socio educative rivolte in particolare a giovani, a gli anziani e alle famiglie.
- Organizzazione di gite turistiche di interesse sociale o culturale, organizzate esclusivamente per gli associati e per i loro parenti.
- Somministrazione, nei locali della sede sociale, di alimenti e bevande per gli associati, anche a fronte del pagamento di specifici corrispettivi.
- Attività di volontariato e assistenza rivolta alle persone anziane o disagiate.
- Attività derivate da eventuali convenzioni con la pubblica amministrazione o terzi nel caso in cui tali convenzioni siano propedeutiche al raggiungimento delle finalità sociali.
- In maniera marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.
- L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, allo scopo di finanziare la propria attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.
- L'associazione può esercitare, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, nel rispetto dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. la cui individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Quando sia necessario, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità sociali, l'associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 5 - Ammissione e numero degli associati**

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e



che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, competenze e conoscenze. Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda scritta dell'interessato, la deliberazione sarà comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione. Il nuovo associato è efficacemente ammesso all'atto del versamento della quota associativa. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante associato, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, in occasione della successiva convocazione. L'aspirante associato dovrà altresì dare esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento UE 2016/679) per il perfezionamento e la gestione del rapporto associativo. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o continuare il predetto rapporto associativo.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Premesso che tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri, vista la natura solidaristica dell'associazione, il consiglio direttivo con apposita delibera ratificata dall'assemblea, al fine di permettere la partecipazione alla vita sociale di chiunque in maniera non discriminatoria, può individuare tipologie di associati appartenenti a categorie più deboli, fragili o disagiate, per le quali determinare una quota di iscrizione agevolata.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri degli associati**

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, secondo criteri di massima libertà e di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- partecipare e votare all'assemblea degli associati, se in regola con il pagamento della quota associativa; ogni associato ha diritto a un voto.
- essere informati sulle attività dell'associazione.
- di frequentare i locali dell'associazione, di utilizzare le strutture e le attrezzature, e di usufruire di tutti i servizi proposti.
- di partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'associazione.
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee e delle delibere assembleari di ogni organo sociale.
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite.

hanno il dovere di:

- effettuare il versamento della quota associativa, entro i termini e le modalità stabilite dal consiglio direttivo.
- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e tutte le deliberazioni degli organi sociali.



- non porre in essere atti o comportamenti che anche indirettamente, abbiano a pregiudicare le finalità, gli interessi o la reputazione dell'associazione.

#### **Art. 7 - Soci Fondatori**

Sono Soci Fondatori i Soci, indicati nell'atto costitutivo che hanno costituito l'associazione. La qualifica di Socio Fondatore è un riconoscimento morale, pertanto essi non godono di alcun diritto esclusivo e hanno gli stessi doveri di tutti gli associati.

#### **Art. 8 - Soci Onorari**

L'assemblea ha facoltà di nominare Soci Onorari fra gli associati che nel tempo si siano particolarmente distinti con il loro operato, nel raggiungimento delle finalità sociali o che abbiano efficacemente contribuito alla crescita e all'immagine dell'associazione.

La qualifica di Socio Onorario è un riconoscimento morale, pertanto essi non godono di alcun diritto esclusivo e hanno gli stessi doveri di tutti gli associati.

#### **Art. 9 - Perdita della qualifica di associato**

La qualità di associato si perde per: morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta inviata al consiglio direttivo. In caso di recesso le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili e comunque gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'esclusione dall'associazione può avvenire solo per gravi e documentati motivi e l'esclusione può essere deliberata solo dall'assemblea degli associati. (Art. 24 c.c.)

Per gravi motivi si intendono:

- il mancato rispetto delle delibere degli organi sociali, delle disposizioni statutarie o del regolamento interno, se adottato. In particolare questi comportamenti, sono considerati gravi, quando ostacolano il perseguimento delle finalità sociali, del pacifico svolgimento della vita sociale o quando essi siano reiterati.
- comprovate azioni o comportamenti che ledano o procurino gravi danni morali all'immagine all'associazione che possano compromettere, direttamente o indirettamente, il perseguimento delle finalità sociali.
- comportamenti personali che risultino immorali o gravemente offensivi verso altri associati o terzi, tenuti in occasioni connesse alla partecipazione alla vita e alle attività sociali, in particolare quando questi comportamenti risultino essere reiterati.

#### **Art. 10 - Sanzioni disciplinari**

Ogni associato può essere assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo verbale b) richiamo scritto c) esclusione.

Qualsiasi provvedimento disciplinare potrà essere avviato solo a seguito di una segnalazione scritta e firmata di uno o più soci indirizzata al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo è l'organo competente per i procedimenti disciplinari e ha facoltà di avviare o di archiviare tali procedimenti, analizzati gli atti, sentiti gli associati che hanno inviato la segnalazione nonché l'associato interessato al procedimento stesso.



Avviato e concluso il procedimento disciplinare il consiglio direttivo ha facoltà di deliberare e di rendere esecutivi, esclusivamente i provvedimenti disciplinari relativi a richiami verbali o scritti. Nel caso in cui il consiglio direttivo ravvisi, nel comportamento o nelle azioni dell'associato interessato dal provvedimento, gli estremi per una sua possibile esclusione, dovrà notificare tale deliberazione all'assemblea.

L'esclusione verrà discussa e votata, con voto segreto, nell'occasione della prima assemblea convocata, visti gli atti ed ascoltato l'interessato.

L'avvio di ogni procedimento disciplinare e le delibere degli organi sociali, dovranno essere sempre immediatamente notificati all'interessato tramite raccomandata o p.e.c.

L'assemblea è l'unico organo competente per deliberare l'esclusione di un associato.

Nel caso in cui un associato decida di recedere liberamente dalla propria qualifica, qualsiasi procedimento o provvedimento disciplinare a suo carico non esecutivo, verrà sospeso.

#### **Art. 11 - Volontari**

Assumono la qualifica di "volontari" i soci che per loro libera scelta, previa autorizzazione e lettera di incarico del consiglio direttivo, svolgano gratuitamente attività continuativa per il perseguimento delle finalità sociali, per il buon funzionamento delle attività e dei servizi rivolti a gli associati, per la realizzazione di progetti sociali o per attività derivate da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione o terzi.

I volontari devono essere coperti da polizza assicurativa individuale infortuni, i cui oneri sono a carico dell'associazione, se non già coperti da altre polizze assicurative fornite dall'associazione nazionale riconosciuta a cui l'associazione è affiliata. Nel caso di attività svolte a seguito di convenzioni con la pubblica amministrazione gli oneri assicurativi sono a carico della stessa. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito, eventualmente stipulato con la nostra associazione.

#### **Art. 12 - Dipendenti**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. (Art. 36 D.Lgs. 117/2017)

#### **Art. 13 – Privacy**

L'associazione, per la protezione dei dati personali dei propri associati e di eventuali terze persone, agirà nel pieno rispetto del "Regolamento (UE) 2016/679" e s.m.i.

L'associazione è il Titolare del trattamento dei dati. Il consiglio direttivo è l'organo sociale che nomina il o i Responsabili del Trattamento e della Protezione dei dati.



## Art. 14 - Organi dell'Associazione

sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
- l'Organo di controllo (se costituito)

I titolari degli organi sociali decadono per:

- scadenza del mandato
- per dimissioni
- per revoca, con deliberazione dell'assemblea, quando non esplichino più l'attività inerente alla loro carica o quando intervengano gravi motivi.

Il presidente revocato non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.

Ai membri degli organi sociali, possono essere rimborsate esclusivamente le spese sostenute e rendicontate relative allo svolgimento, per conto dell'associazione, di incarichi e attività.

## Art. 15 - Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, che intendano partecipare.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea è convocata dal presidente, almeno quindici giorni prima della data fissata, con avviso scritto affisso nei locali della sede sociale e pubblicazione sul sito web o tramite invio di posta elettronica a gli associati.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione che deve essere convocata in un giorno diverso dalla prima.

L'assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio consuntivo, per l'approvazione del bilancio di esercizio; entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi sociali per l'elezione dei nuovi organi; quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio direttivo. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da un presidente eletto in modo palese dall'assemblea. L'Assemblea elegge un segretario.

- Assemblea ordinaria





L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati regolarmente iscritti aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e rappresentati che hanno diritto al voto.

Delibera, in particolare, relativamente a:

- affiliazioni ad associazioni o federazioni nazionali riconosciute.
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
- approvazione del bilancio.
- la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
- l'approvazione o la modifica del regolamento interno.
- l'esclusione degli associati.

L'assemblea delega il consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare le finalità dell'associazione.

- Assemblea straordinaria

La convocazione dell'assemblea straordinaria si effettua con le stesse modalità previste per quella ordinaria, è valida con la presenza in proprio o per delega dei due terzi degli associati regolarmente iscritti aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Delibera relativamente a:

- modifiche allo statuto, con decisione presa a maggioranza dagli associati presenti o rappresentati.
- lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con decisione deliberata con maggioranza dei tre quarti degli associati presenti o rappresentati.

### **Art. 16 - Consiglio Direttivo**

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 13 (tredici) associati, dura in carica 3 anni e i propri membri sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo entro 30 giorni dalla propria elezione, elegge a maggioranza tra i propri membri: il presidente dell'associazione e le cariche sociali.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione con il primo dei candidati non eletti.

Nel caso in cui il numero dei membri del consiglio direttivo scenda sotto il minimo di 5, il consiglio direttivo decade, si dovrà quindi convocare, entro 30 giorni, l'assemblea degli associati che provvederà, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

L'assemblea, nel caso ne ravvisi la necessità, se il numero dei membri del direttivo è inferiore al massimo stabilito, può decidere di eleggere ulteriori consiglieri candidati, in occasione dell'assemblea annuale ordinaria degli associati.

Il consiglio direttivo dirige e amministra l'attività dell'associazione, attua i mandati e le decisioni dell'assemblea è investito di ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'assemblea.



In particolare esso svolge le seguenti attività:

- indice l'assemblea degli associati.
- attua tutte le deliberazioni dell'assemblea.
- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo d'esercizio e la relazione di attività.
- delibera sulle domande di iscrizione dei nuovi associati.
- delibera sulle convenzioni tra l'associazione e la pubblica amministrazione o terzi.
- sottopone all'assemblea le proposte di esclusione dei soci.
- stabilisce le quote associative annue per gli associati.
- ha facoltà di assegnare incarichi al proprio interno ed esternamente o di costituire comitati, composti da esperti e professionisti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'assemblea.

Il consiglio direttivo si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei propri membri e non sono ammesse deleghe al proprio interno, è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno dalla maggioranza dei propri componenti.

I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 16 bis - Cariche Sociali**

Sono cariche sociali:

- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere

**Il Vicepresidente**, sostituisce il presidente nelle sue funzioni, in caso di sua assenza temporanea o impedimento.

**Il Segretario**, redige i verbali delle assemblee, attende alla corrispondenza e provvede alla tenuta del libro degli associati e dei verbali e si occupa di tutti gli incarichi di segreteria.

**Il Tesoriere**, gestisce la spesa corrente e si incarica della tenuta dei libri contabili.

Redige con il presidente il rendiconto economico finanziario consuntivo d'esercizio e prepara una relazione sullo stesso da presentare all'assemblea.

#### **Art. 17 - Il Presidente dell'Associazione**

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo, del cui operato è garante di fronte all'assemblea, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo,



riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta, sovrintende a tutte le attività dell'associazione, convoca e presiede l'assemblea degli associati.

Il presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari che saranno esaminati dal consiglio direttivo, nel corso della prima riunione utile, per la ratifica.

#### **Art. 18) l'Organo di controllo**

L'organo di controllo, anche monocratico, sarà eletto dall'assemblea degli associati solo ed esclusivamente se la sua nomina sarà obbligatoria per legge ovvero nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i

L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. 117/17. Nel caso del superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 D.Lgs. 117/17, l'organo di controllo esercita la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

#### **Art. 19 - Libri sociali**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati.
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
- d) libro cassa.
- e) registro dei volontari.
- f) registro inventario dei beni sociali.
- g) registro dei trattamenti dei dati personali.
- h) libro dell'organo di controllo. (se l'organo è istituito)

I libri sono tenuti dai rispettivi organi competenti e custoditi presso la sede sociale.

Gli associati, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al consiglio direttivo, ad esclusione del registro trattamenti dati personali. I libri dovranno essere esaminati alla presenza di almeno due componenti del consiglio direttivo, i quali verbalizzeranno sulle operazioni svolte.

#### **Art. 20 - Risorse economiche**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative.
- utili derivati da attività, manifestazioni organizzate o alle quali l'associazione partecipi.
- utili derivati dalla gestione di attività di somministrazione di bevande e cibi eventualmente effettuate e autorizzate, riservate ai soli associati.
- contributi pubblici e privati.
- erogazioni, donazioni e lasciti testamentari.



- rendite patrimoniali.
- attività di raccolta fondi.
- rimborsi da convenzioni.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.



#### **Art. 21 - Beni dell'associazione**

Sono beni dell'associazione tutti i beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili, di proprietà dell'associazione. I beni dell'associazione sono elencati nel registro inventario.

#### **Art. 22 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'associazione, ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **Art. 23 - Bilancio sociale**

Il bilancio consuntivo di esercizio, salvo nei casi espressamente indicati negli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. sarà redatto nella forma di rendiconto economico-finanziario, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e viene presentato per l'approvazione all'assemblea ordinaria degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le attività sociali previste dallo statuto.

#### **Art. 24 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. L'Assemblea, nel caso, provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **Art. 25 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Genova, 12 giugno 2020

Il Presidente  
Giorgio Filippone